



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0051/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0040/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Giordano - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4119/485pf24-25/GC/DP/ff del 7 agosto 2025, depositato il 13 agosto 2025, nei confronti della società SSD Galcianese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 4119/485pf24-25/GC/DP/ff del 7 agosto 2025, depositato il 13 agosto 2025, nei confronti della società SSD Galcianese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andreini Andrea e Bertini Andrea, così come riportati nei capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSD Galcianese hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Carlotta Taiti in rappresentanza della società SSD Galcianese, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società SSD Galcianese la sanzione di euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 18 settembre 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai